

Publicato il 19/05/2025

N. 01835 /2025 REG.PROV.CAU.
N. 03453/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3453 del 2025, proposto da

Mario Di Vaia, rappresentato e difeso dall'avvocato Ferdinando Pinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda dei Colli, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Cuccurullo, Rita Castaldo e Anna Rega, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Nunzia Cecere, non costituita in giudizio;

per la riforma, previa concessione della misura cautelare,

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. 1295/2025, resa tra le parti, con cui è stato respinto il ricorso e i motivi aggiunti assegnati al n. R.G. 5928/2023, presentati dall'appellante per l'annullamento:

- *“del provvedimento di esclusione dal Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per*

il reclutamento, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di personale non dirigenziale, con profilo di Collaborato Professionale Sanitario – Infermiere, ctg. D, pubblicato sul BURC n. 66 del 04/11/2019 i cui termini sono stati riaperti con avviso pubblicato sul BURC n. 47 del 10/05/2021, esclusione conosciuta solo in data 20/09/2023, come da ultimo aggiornamento, per effetto di pubblicazione della graduatoria prova scritta anonima sul sito dell'"Azienda Ospedaliera dei Colli consultabile presso il link: <https://www.ospedalideicolli.it/wp-content/uploads/graduatoria-prova-scritt-anonima1.pdf>, con valenza di notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge;

- della graduatoria definitiva Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di personale non dirigenziale, con profilo di Collaborato Professionale Sanitario – Infermiere, ctg. D, pubblicato sul BURC n. 66 del 04/11/2019 i cui termini sono stati riaperti con avviso pubblicato sul BURC n. 47 del 10/05/2021, pubblicata in data 16.11.2023;

- dell'avviso prova orale asseritamente pubblicato il 21/09/2023 sul sito dell'"AORN "Ospedale dei Colli" da cui risultavano esclusi i ricorrenti;

- del questionario estratto per l'espletamento della prova scritta contenente in se n° 4 domande ambigue e fuorvianti;

- di tutti i verbali attestanti l'espletamento della prova concorsuale di cui si ignorano estremi e contenuto;

- dell'eventuale esito negativo della prova pratica per non esserne stata rispettata la modalità di svolgimento cristallizzata nel bando;

- del bando di concorso pubblico per il reclutamento, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di personale non dirigenziale, con profilo di Collaborato Professionale Sanitario – Infermiere, ctg. D, pubblicato sul BURC n. 66 del 04/11/2019 i cui termini sono stati riaperti con avviso pubblicato sul BURC n. 47 del 10/05/2021, in quanto lesivo;

- di tutti gli atti connessi e consequenziali;

- della *Deliberazione del Direttore Generale n° 213 del 26/03/2024 avente ad oggetto la conclusione del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di n° 155 posti di Infermiere, la approvazione della graduatoria e la conseguente nomina dei vincitori;*
- della *nomina formale dei vincitori prot. n° 11827 del 03.04.2024*";

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli artt. 98 e 55, comma 10, cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda dei Colli di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 il Cons. Giacinta Serlenga e rilevato che nessuno è comparso per le parti;

Considerato che le esigenze rappresentate dall'appellante possono essere adeguatamente tutelate con la sollecita fissazione dell'udienza di discussione di merito del gravame, tenuto conto che i rilievi articolati avverso la sentenza impugnata non appaiono *-prima facie-* sprovvisti di *fumus*;

Ritenuto, pertanto, di accogliere l'istanza cautelare ai soli fini di cui all'art. 55, comma 10, c.p.a. e di compensare tra le parti le spese della presente fase di giudizio;

Ritenuto di autorizzare la notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4 e dell'art. 49, comma 3, del codice del processo amministrativo, con le seguenti modalità:

1) pubblicazione della presente ordinanza e dell'appello -per estratto- sul Mattino e sul bollettino dell'Azienda ospedaliera dei Colli, esonerando dall'onere dell'indicazione dei nominativi dei soggetti destinatari della notificazione ma con le seguenti indicazioni: a) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; b)

numero di registro generale dell'appello; c) nominativo della parte appellante e dell'Amministrazione resistente; d) oggetto del giudizio;

2) pubblicazione della presente ordinanza e dell'appello - in copia integrale - sul sito web della stessa Azienda sanitaria resistente che viene, quindi, onerata di collaborare nell'espletamento di tale adempimento;

Ritenuto altresì che l'integrazione del contraddittorio con le indicate modalità debba essere eseguita entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza e che dell'avvenuta esecuzione debba essere depositata attestazione presso la segreteria di questo tribunale nei successivi 15 giorni, tutto a cura della parte appellante;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) così dispone:

a) accoglie l'istanza cautelare ai soli fini dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm. e, per l'effetto, fissa la discussione del merito del gravame all'udienza del 16 ottobre 2025;

b) dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi e con le modalità di cui in motivazione;

c) compensa tra le parti le spese della presente fase di giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Greco, Presidente

Giovanni Pescatore, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere

Antonio Massimo Marra, Consigliere

Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Giacinta Serlenga

IL PRESIDENTE
Raffaele Greco

IL SEGRETARIO